

ORDINANZA N. 7

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN OCCASIONE DI EVENTO PORSCHE 18 E 19 MARZO 2023 IN BREUIL-CERVINIA.

IL SINDACO

ATTESO che i **giorni 18 e 19 marzo 2023**, in loc. Breuil-Cervinia, è previsto l'evento Porsche Italia su richiesta del "Porsche Sci Club Italia";

RAVVISATA, pertanto, la necessità d'istituire il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per lo svolgimento dell'evento de quo sui **piazzali seguenti e denominati:**

- **"Chateau" per un'area di circa 40 stalli riservando anche le porzioni necessarie a varcare con le auto delle prove sul Campo da Calcio;**
- **"Planet" per un'area di circa 2 stalli al fine dell'esposizione dei veicoli al pubblico;**

VISTI gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1) **Dalle ore 07,30 del giorno 18/03/2023** è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, **fino a termine manifestazione sui piazzali seguenti e denominati:**

- **"Chateau"- per un'area di circa 40 stalli- riservando anche le porzioni necessarie a varcare con le auto delle prove l'adiacente Campo da Calcio;**
- **"Planet"- per un'area di circa 2 stalli- al fine dell'esposizione dei veicoli al pubblico;**

2) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico è **incaricato dell'apposizione della seguente segnaletica: divieto di sosta e/o transenne, almeno 48 ore prima;**

3) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lg. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 22/02/2023

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**